

Operatori Multiservizi e Gestori Ambientali

SUPERBONUS 110%

GUIDA OPERATIVA

CESSIONE CREDITO DA SUPERBONUS

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione (in compensazione) il contribuente (anche incapiente) può optare per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione stessa, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite (ovviamente sempre e solo con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021).

In tale ipotesi, l'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell'anno 2020 può scegliere di fruire in compensazione diretta delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione e la cessione può essere disposta in favore:

- a) dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- b) di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
- c) di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni, mentre il condòmino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

I cessionari e i fornitori finali utilizzano i crediti d'imposta, ricevuti ed accettati, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario, consapevoli che il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria, e possono utilizzarlo a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della *Comunicazione* (dall'Agenzia delle Entrate) e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Per poter utilizzare il credito d'imposta acquisito:

- a) i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l'esercizio dell'opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- b) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- c) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato e lo scarto è comunicato al

soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

Ai cessionari ed ai fornitori, che hanno acquisito i crediti in argomento, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, *pro tempore* vigenti;

Va ricordato, infine, che ai sensi dell'articolo 121, comma 3, del decretolegge n. 34 del 2020, che anche per i cessionari ed i fornitori (che utilizzano il credito acquisito nella forma della compensazione diretta) la quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

In alternativa all'utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della *Comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate*, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

In tal caso la comunicazione della cessione avviene esclusivamente, a pena d'inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate dopo aver proceduto alla conferma dell'opzione, utilizzando le medesime funzionalità.

Ovviamente anche i cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione.

Laddove il beneficiario ritiene di voler ricorrere "alla modalità di cessione del credito" d'imposta spettante (in qualunque forma consentita) deve produrre, al fine di effettuarla, i documenti tutti indicati nella specifica SCHEDA.

Infine non va sottovalutato quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate (¹) in ordine al fatto che è possibile, nel caso di più fornitori intervenuti nell'esecuzione delle attività, che il credito d'imposta risultante possa essere acquisito interamente anche da uno solo dei fornitori "a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito".

Ancora va ricordato che l'agenzia delle Entrate (2) ha precisato, rimuovendo i vincoli che aveva introdotto con la circolare n. 11/E 2018 per come riferiti al fatto che per acquisire il credito era necessario un collegamento di qualche tipo con l'intervento di ristrutturazione, che la cessione dei crediti d'imposta è senza limiti soggettivi e tanto vale sia per il superbonus che per gli altri bonus casa, in relazione a spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

¹ Risposta ad interpello n. 425 del 01.10.2020

² Risposta ad Interpello n. 432 del 02.10.2020

In tal senso, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "il meccanismo di cessione disciplinato dall'articolo 121 riguarda un contesto diverso, rispetto al quale non operano le limitazioni descritte nella citata circolare n. 11/E del 2018 in merito alle modalità delle cessioni e all'individuazione dei soggetti cessionari».

Da qui, quindi, il via libera alla cessione ai familiari, ma anche ad altre società non collegate a quella che beneficia della detrazione con un sostanziale potenziamento del mercato della cessione tra privati ed un oggettivo rafforzamento del sistema di utilizzo del superbonus.

Infine va ricordato che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 14.08.2020 n. 104, anche per "la cessione del credito" è stato stabilito che "è sufficiente la maggioranza di un terzo dei millesimi di proprietà dell'edificio (invece dei due terzi finora richiesti)".

In questo modo, l'eventuale richiesta di un finanziamento bancario, e l'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, potranno essere approvati più velocemente e attraverso la stessa procedura assembleare applicata per la decisione sull'inizio dei lavori".

Appendice 01 AGENZIA DELLE ENTRATE

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 425 DEL 01.10.2020

OGGETTO: Articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Cessione della detrazione ecobonus in presenza di più fornitori.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente **QUESITO**

Il signor ALFA (di seguito, anche, "istante"), titolare della ditta individuale "...", chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (di seguito, detrazione Ecobonus) e dei relativi provvedimenti attuativi.

Al riguardo, l'istante riferisce di avere eseguito, per conto di un committente, nel corso del 2018, alcuni lavori di "sostituzione quadri elettrici, locali caldaia, rifacimento impianto elettrico centrale termica, collegamenti elettrici per climatizzazione invernale con sostituzione dei conduttori elettrici esistenti' all'interno di un più ampio 'intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria (comma 347)".

Il signor ALFA evidenzia che, il committente ha speso, per i richiamati lavori, euro 7X, di cui euro 1X relativi al suo intervento e la restante parte di euro 6X per un intervento effettuato da un secondo fornitore.

Il committente, a cui spetta, a detta dell'istante, per la realizzazione dei predetti lavori la detrazione Ecobonus, nel corso del «2019 ha ceduto l'intero credito di imposta dichiarato (ovvero euro ...)» al signor ALFA, «in quanto l'altro fornitore non si è reso disponibile ad acquistare la sua parte pro-quota del credito».

L'istante rileva che il punto 3.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 100372 del 18 aprile 2019, emanato per definire le modalità attuative del credito di imposta in argomento, prevede che, «in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore».

Tanto premesso, il signor ALFA chiede di sapere se la disposizione contenuta nel richiamato punto 3.3 del menzionato provvedimento debba essere interpretata nel senso che ciascun fornitore può essere cessionario solo della quota parte del credito corrispondente alla prestazione erogata o può acquisire anche la quota di credito spettante all'altro fornitore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia interessato ad acquisire il credito.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il signor ALFA ritiene di poter riceve l'intero credito relativo alla detrazione Ecobonus in ragione del tenore letterale delle norma primaria, la quale dispone che «il soggetto che ha sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 della legge 4 giugno 2013, 63, in presenza di più fornitori (e solo alcuni dei quali disposti ad acquistare il credito in oggetto), potrà cedere a quest'ultimi l'intero credito generato dall'intervento, suddividendolo tra

di loro in proporzione al rapporto delle spese sostenute nei confronti dei soli fornitori acquirenti».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto della presente risposta gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa qui in commento, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Sempre preliminarmente, si rappresenta che non sono oggetto del presente parere i requisiti per la fruizione delle detrazione Ecobonus in relazione al soggetto cedente. L'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 prevede al comma 2-sexies che: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui [al medesimo articolo 14], in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

Tale possibilità di cedere il credito, originariamente circoscritta ai soli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali è stata estesa, a partire dal 1° gennaio 2018 (cfr. articolo 1, comma 3, lettera a), n. 9), della Legge n. 205 del 2017) a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari.

Le modalità attuative della cessione del credito sono state definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n 165110 e, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 aprile 2019, prot. n. 100372, relativamente alla cessione del credito con interventi su singole unità immobiliari.

Con la circolare del 18 maggio 2018, n. 11/E, nonché con la circolare del 23 luglio 2018, n. 17/E sono stati forniti chiarimenti in merito all'ambito applicativo della cessione del credito in commento, anche alla luce delle modifiche introdotte con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), n. 9, della legge n. 205 del 2017). La citata circolare n. 11/E del 2018 individua i seguenti soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:

- fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
- altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti);
- banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. RU 100372 del 18 aprile 2019, richiamato in premessa, al punto 3.3 è stato stabilito che «in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun

fornitore». Con quanto appena rappresentato, è stata disciplinata l'ipotesi in cui la cessione fosse disposta in favore di più fornitori precisando che la stessa deve essere, in ogni caso, nel suo ammontare massimo commisurata alle spese sostenute nel periodo per evitare duplicazioni e senza in alcun modo limitare la facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti.

Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene che l'istante possa acquisire a titolo di cessione l'intero ammontare delle detrazioni cd. Ecobonus maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.

IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

Appendice 02

AGENZIA DELLE ENTRATE

RISPOSTA INTERPELLO N. 432/2020 DEL 02.10.2020

OGGETTO: Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari (cd. eco bonus - Art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) - Contribuente in "regime forfettario".

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante espone di essere un libero professionista in regime forfettario con esclusivo reddito da lavoro autonomo, per l'anno 2019 e per l'anno in corso, e fa riferimento alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), con la quale è stata estesa la facoltà di cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica (cd. ecobonus), anche per le singole unità immobiliari.

L'Istante rappresenta che intende effettuare sulla propria abitazione interventi di riqualificazione energetica (posa serramenti e infissi) e chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante di cui all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), al proprio genitore finanziatore dei suddetti interventi.

Nell'istanza vengono richiamate:

- la circolare n. 11/E del 2018 con la quale è stato chiarito che il credito in questione può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione anche se non tenuti al versamento di imposta;
- la risposta n. 298 del 2019 ad un'istanza di interpello riguardante la possibilità per soggetti che sostengono le spese per interventi di riqualificazione energetica che ricadono nella c.d."no-tax area di cedere il credito corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica al genitore finanziatore delle spese.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che anche il libero professionista in regime forfetario che ha percepito solo ed esclusivamente il reddito da lavoro autonomo possa cedere il credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante (cd ecobonus) al genitore finanziatore delle spese in questione, "alla luce dell'analogia della posizione tra soggetti "no tax area" e liberi professionisti in regime forfettario".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, attualmente prevede, al comma 2.1, che per le spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi sostenute, dal 1° gennaio 2018, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, nel limite di 60.000 euro.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (cd ecobonus). In linea generale, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, l'ecobonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.

Ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi efficienza energetica di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 63 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione non rileva, tra l'altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso dell'Istante - che si avvale del c.d. "regime forfetario" disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - ad un regime sostitutivo dell'IRPEF medesima.

L'istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l'effettuazione di interventi finalizzati alla efficienza energetica prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente. La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi o di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti) o di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni

L'esercizio dell'opzione, quindi, può essere esercitata anche dai contribuenti che, come nel caso dell'Istante, aderiscono al predetto regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall'imposta lorda solo

nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tanto premesso, con riferimento al quesito posto si fa presente che con la circolare n. 11/E del 2018, richiamata dall'Istante, sono stati forniti chiarimenti in merito all'ambito applicativo della cessione del credito d'imposta per interventi di efficienza energetica, disciplinati dall'articolo 14, commi 2-ter e 2 sexies del citato decreto legge n. 63 del 2013.

Il meccanismo di cessione disciplinato dall'articolo 121 riguarda un contesto diverso, rispetto al quale non operano le limitazioni descritte nella citata circolare n. 11/E in merito alle modalità delle cessioni e all'individuazione dei soggetti cessionari.

In particolare, l'articolo 121 consente la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante nei confronti «di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Si ritiene, pertanto che l'Istante - in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, che non sono oggetto della presente istanza di interpello - possa per le spese sostenute nell'anno 2020 per interventi rientranti nell'ecobonus cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante al proprio genitore.

Si segnala infine, che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020, sono state definite le modalità attuative della disposizione da ultimo citata, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)